

Codice A1817A

D.D. 12 novembre 2015, n. 3292

Eventi alluvionali dicembre 2013 e ottobre-novembre 2014. Determinazione Dirigenziale n. 759 del 28/03/2014 e Ordinanza Commissariale n. 2/A18.000/217 del 01/04/2015. Opere di ripristino sezioni di deflusso e difese spondali torrente Agogna in localita' Mirasole, in Comune di Caltignaga (NO). Importo Euro 60.000,00 ed Euro 100.000,00 (Codice intervento NO_A18_217_14_10). Autorizzazione idraulica.

Premesso che:

- in data 25/09/2015 con nota n 1363 il Comune di Caltignaga ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta idraulico, per i lavori specificati in oggetto;
- la spesa totale prevista in € 160.000,00 è interamente finanziata dalla Regione Piemonte
 - € 60.000,00 con Determinazione n. 759 del 28/03/2014 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, avente ad oggetto programma di lavori di pronto intervento e di ripristino di danni collegati a calamità naturali – evento alluvionale dicembre 2013;
 - € 100.000,00 con Ordinanza Commissariale n. 2/A18000/217 del 01/04/2015, di attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile – evento alluvionale 12-14 ottobre e 4-15 novembre 2014 nelle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- con nota prot. n. 740/A1890 del 09/01/2015 il Settore Regionale Opere Pubbliche decentrato di Novara ha sospeso il rilascio dell'autorizzazione idraulica sul progetto delle opere di ripristino sezioni di deflusso e difese spondali del torrente Agogna in località Mirasole, dell'importo di € 60.000,00 – finanziato con la Determinazione Dirigenziale sopraccitata, a seguito del mutamento dello stato dei luoghi interessati dall'intervento, occorsi durante l'evento alluvionale ottobre-novembre 2014;

Preso atto che:

- con deliberazione n. 30 del 21/09/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto generale delle opere in oggetto, dell'importo complessivo di € 160.000,00, costituito da un 1° stralcio di € 100.000,00 e da un 2° stralcio di € 60.000,00;
- il progetto prevede interventi di riprofilatura alveo e sistemazione spondale lungo il torrente Agogna, nel tratto in prossimità delle abitazioni in località Cascine Molinaccio e Mirasole in Comune di Caltignaga, finalizzati a limitare la divagazione d'alveo ed impedire in particolare la riattivazione del paleoalveo presente in destra idrografica, che convoglierebbe le portate verso l'abitato di Morghengo.

In sintesi si prevedono i seguenti interventi

- 1° stralcio

- a) taglio vegetazionale e rimozione di tronchi, ramaglie ed eventuali rifiuti;
- b) riprofilatura alveo, nel tratto a monte della sez. 2;
- c) realizzazione, in sponda idrografica sinistra, di n. 7 pennelli repellenti immorsati sulla riva, in parte fra loro collegati da fondazioni, costituiti da massi disposti in sagoma;
- d) ripristino di un breve tratto di difesa spondale in massi, in corrispondenza della sez.2;

- 2° stralcio

- a) completamento taglio vegetazionale e rimozione di tronchi, ramaglie ed eventuali rifiuti;
- b) riprofilatura alveo, nel tratto a valle della sez. 2;
- c) realizzazione, in sponda idrografica destra, di n. 3 pennelli repellenti immorsati sulla riva, fra loro collegati da fondazioni, costituiti da massi disposti in sagoma;

d) realizzazione di opere antiersive , mediante il rivestimento delle sponde con biostuoie rinforzate e la messa a dimora di specie arbustive ed arboree;

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, ammissibile.

Tutto ciò premesso e accertato,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. 06/12/2004, n. 14/R;
- vista la d.d. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L. R. 29/12/2006, n. 37 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011;

determina

di esprimere sugli atti progettuali relativi ai lavori di ripristino sezioni di deflusso e difese spondali torrente Agogna in località Mirasole, in Comune di Caltignaga (NO), parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai fini idraulici, l'esecuzione delle opere nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni allegati subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale litoide ostruente l'alveo dovrà essere sistemato a imbottimento di sponda e non ne è consentita l'asportazione. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo), in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario;
- il taglio vegetazionale dovrà interessare in particolare, la vegetazione che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica, o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;
- il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi in progetto è da intendersi nullo, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. 4 maggio 2012 n. 5;
- il legname risultante dalle operazioni di taglio e rimozione, dovrà essere accatastato in zona sicura esterna all'alveo, non raggiungibile dagli eventi di piena;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- dovrà essere comunicato a questo Settore, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, inoltre, ad avvenuta ultimazione, dovrà essere inviata una dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, qualora necessario, dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. Il recupero e l'eventuale successiva reimmissione della fauna ittica, nei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori, dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Novara in base alle normative vigenti in materia, così come l'eventuale messa in secca del torrente (giusto disposto dell'art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37);
- l'autorizzazione è accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tratta interessata dall'intervento, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia e dovrà contattare, con un congruo anticipo, la Provincia di Novara - Settore Agricoltura Funzione Caccia Pesca e G.E.V. -, per concordare le modalità di esecuzione dell'intervento, al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e l'intervento non è soggetto a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e dell'art. 23, comma 1, lett a) del D. Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.....*Ki 0I kqxcppk'Gteqrg"'+''''